

ESTRATTO DELLA RELAZIONE
dell' Ufficio Legislativo della commissione del Ministero della Giustizia con le
proposte degli interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi.
Commissione presieduta dal prof. Francesco Paolo Luiso

SOMMARIO

Lettera di accompagnamento alla relazione	1
NOTE ILLUSTRATIVE E PROPOSTE	3
IN MATERIA DI UFFICIO PER IL PROCESSO	3
NORMA DI LEGGE DELEGA	7
PROPOSTE IN MATERIA DI ARBITRATO	10
NORMA DI LEGGE DELEGA	12
PROPOSTE IN MATERIA DI MEDIAZIONE	12
3. Estensione del tentativo obbligatorio di mediazione (lettera e) ..	14
4. Contenzioso di cui all'articolo 409 c.p.c.: mediazione e negoziazione assistita (lettera g))	15
NORMA DI LEGGE DELEGA	15
4.2. Rinvio pregiudiziale in Cassazione	18
ARTICOLATO	20
5. Stabilizzazione della normativa emergenziale	21
Norma di legge delega	24
ARTICOLATO	25
8. Principio di sinteticità	28
NORMA DI LEGGE DELEGA	29
Articolo 12	29
IV. PROPOSTE IN MATERIA DI RITO DEL LAVORO,	29
RELAZIONE ILLUSTRATIVA Rito del lavoro	29

LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA RELAZIONE

“Ill.ma Sig.ra Ministra della
giustizia Prof.ssa Marta
Cartabia Ministero della
giustizia Sede

Lucca, 24 maggio 2021

Signora Ministra,

in conformità al decreto ministeriale 12 marzo 2021, con il quale è stata costituita presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia la Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti allo stesso alternativi, Le rassegno la presente relazione unitamente all'articolato contenente le proposte approvate dalla Commissione, frutto dell'impegno profuso da tutti i relativi componenti, nonché del prezioso ausilio dei componenti del Comitato scientifico e dei funzionari dell'Ufficio Legislativo.

* * *

§ 1. Il decreto di nomina affida alla Commissione il compito di proporre interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi, al fine di ridurre i tempi dei processi e ottenere una miglior efficienza dell'amministrazione della giustizia.

Nell'adempimento del compito affidatole, la Commissione è partita dall'individuazione di quali siano le funzioni che non sono costituzionalmente proprie della magistratura, per individuare possibili aree in cui gli interventi, attualmente affidati alla magistratura, possano essere deferiti ad altri soggetti, liberando quindi la magistratura da compiti non necessari.

In questa ottica, è assorbente la considerazione che solo la giurisdizione contenziosa o, secondo altra formula, dichiarativa, non può *ex* articolo 102 Cost. essere assegnata a soggetti diversi dalla magistratura.

Al contrario, la tutela esecutiva ben può essere espletata anche dalla Pubblica Amministrazione - come dimostrano alcune procedure concorsuali attualmente esistenti - ferma rimanendo ovviamente la possibilità di rivolgersi alla giurisdizione contenziosa ove, nel corso del processo esecutivo, sorgano contestazioni relative alle attività ivi compiute. In questa direzione si è proposto di consentire al giudice dell'espropriazione immobiliare l'affidamento al delegato alla vendita di compiti ulteriori, analoghi a quelli che caratterizzano il curatore delle procedure concorsuali. Si è poi previsto che il giudice dell'esecuzione possa concedere la tutela esecutiva *ex* articolo 614-bis c.p.c., laddove il titolo esecutivo non sia un provvedimento di condanna. Sul punto ritorneremo nel § 4.

Analogha considerazione riguarda la giurisdizione volontaria, che solo per ragioni di opportunità è affidata alla magistratura. In questa direzione, si è proposta una norma di legge delega volta a trasferire alle amministrazioni interessate o ai notai le funzioni di volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, se prive di collegamento con l'esercizio della giurisdizione.

§ 2. Nel quadro di una compiuta riforma della giustizia, non è possibile prescindere dai profili strettamente organizzativi. In questa prospettiva, l'ufficio per il processo costituisce un tassello fondamentale per aiutare il giudice che dovrà poi decidere la controversia a svolgere in modo più efficiente tutto il lavoro preparatorio alla decisione stessa. Si tratta, come dice lo stesso nome, dell'ufficio "per il processo" e non dell'ufficio "del giudice", denominazione che evoca una impropria funzione di "assistente", figura che non esiste più neppure a livello universitario.

Proprio per questa ragione, la Commissione ha stabilito che l'ufficio per il processo sia costituito anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione, ovviamente con le caratteristiche consone a questi due diversi gradi di giudizio.

§ 3. Nell'ambito delle funzioni giurisdizionalmente necessarie, la Commissione ha fatto propria la constatazione dell'equivalenza degli effetti, rispetto alla sentenza, del lodo arbitrale (articolo 824-bis c.p.c.) nonché, recuperando principi ben noti fin dal diritto romano e solo nel secolo scorso andati perduti, del contratto volto alla risoluzione della controversia.

Si è quindi rafforzata la appetibilità della via arbitrale, garantendo una maggior affidabilità degli arbitri come decidenti terzi ed imparziali, ed attribuendo all'arbitro - ove così abbiano stabilito le parti - il potere di pronunciare provvedimenti cautelari.

L'altro strumento equivalente, nei suoi effetti, alla giurisdizione contenziosa è l'accordo negoziale, la cui conclusione è favorita dalla mediazione e dalla negoziazione assistita.

Con riferimento alla mediazione, diversi sono i suggerimenti volti sia ad incentivarne

l'utilizzazione sia a favorire il raggiungimento dell'accordo. Nella prima direzione vanno gli incentivi fiscali ed economici, l'estensione ragionata delle fattispecie di mediazione obbligatoria e il potenziamento della mediazione demandata dal giudice. Nella seconda direzione la semplificazione della procedura di mediazione e le previsioni volte a favorire la partecipazione ad essa della Pubblica Amministrazione.

La negoziazione assistita in materia di famiglia è stata estesa a fattispecie prima irragionevolmente escluse, come ad esempio gli accordi relativi ai figli minori nati fuori dal matrimonio.

§ 4. Passando ora ad esaminare gli interventi relativi al processo civile dichiarativo, la Commissione ha preliminarmente individuato quelli che, a suo avviso, costituiscono i relativi "tempi morti".

Si sono previste, dunque, due ipotesi alternative di modifica della fase iniziale del processo, volte ad evitare che la prima udienza si esaurisca nella concessione dei termini di cui all'articolo 183 c.p.c. Si è poi ristrutturata la fase decisoria, anche in questo caso per evitare passaggi inutili come una udienza finalizzata solo alla precisazione delle conclusioni.

Si è estesa anche al contumace la regola per cui la mancata contestazione rende i fatti allegati dalla controparte non bisognosi di essere provati.

In materia di appello, si è eliminato il meccanismo di cui agli articoli 348-bis ss. c.p.c., stabilendo che le ipotesi di rigetto immediato per manifesta inammissibilità o infondatezza dell'impugnazione siano comunque pronunciate con sentenza ricorribile in Cassazione, eliminando così tutti i problemi processuali che sorgono per la possibilità di impugnare in Cassazione, per vizi suoi propri, l'ordinanza di cui all'articolo 348-ter c.p.c.

Si è poi reintrodotta la figura del consigliere istruttore, prevista del codice di procedura civile del 1942 ed eliminata dalla riforma del 1998, riservando al collegio la decisione, che nel suo iter è stata uniformata a quanto previsto per il giudizio di primo grado.

Infine, è stata introdotta una norma di delega volta a rivedere le fattispecie di rinvio dal giudice di appello al giudice di primo grado.

Gli interventi relativi alla Corte di cassazione hanno riguardato essenzialmente la fusione della sesta sezione nelle sezioni ordinarie, attribuendo a queste ultime i compiti ora previsti per la sesta, evitando quindi il passaggio dalla sesta alla sezione ordinaria, ed unificando così i procedimenti decisori.

L'altra importante novità riguarda l'istituzione del c.d. rinvio pregiudiziale, in virtù del quale si potrà ottenere - a fronte di una questione di diritto nuova, sia di diritto sostanziale che processuale, e suscettibile di riproporsi in numerosi altri casi - una immediata pronuncia della Cassazione, evitando così che si debbano attendere anni prima di avere una linea interpretativa definita su tale questione. Si consideri, ad esempio, che per ottenere una prima sentenza della Cassazione sull'individuazione del soggetto onerato di promuovere la mediazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo sono stati necessari quasi sei anni, e definire *patchwork* la giurisprudenza di merito *medio tempore* apparsa è un mero eufemismo.

Omissis

NOTE ILLUSTRATIVE E PROPOSTE IN MATERIA DI UFFICIO PER IL PROCESSO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Normativa di riferimento

L'ufficio per il processo (nel prosieguo, anche "UPP") trova disciplina in una serie di testi di legge e nella normativa secondaria che costituiscono un panorama particolarmente frastagliato e disomogeneo, in relazione al quale tutte le fonti si occupano di disciplinare l'istituto operante

presso i tribunali di primo grado.

Le principali fonti normative che hanno delineato i contorni della struttura sono le seguenti:

- articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- decreto del Ministro della giustizia 1° ottobre 2015;
- decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
- articoli 10 e 10-bis della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019;
- risoluzione su “[l]’ufficio per il processo oggi: esito del monitoraggio del CSM sulla istituzione e sul funzionamento dell’Ufficio per il processo negli uffici giudiziari: ruolo della magistratura onoraria e diritto transitorio”, approvata dal *plenum* del Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 18 giugno 2018;
- linee guida del Consiglio superiore della magistratura in data 15 giugno 2019.

La necessità di introdurre una norma specifica all'interno del disegno di legge delega sulla riforma del processo civile nasce dall'obiettivo, per un verso, di implementare gli strumenti di ausilio al giudice nell'esercizio della sua attività giurisdizionale e, per altro verso, di organizzare al meglio e secondo criteri di maggiore razionalità le risorse “complementari” agli uffici giudiziari, perseguendo anche la finalità di valorizzare e stabilizzare l'esperienza che maturerà con le risorse assunte a tempo determinato con i fondi assegnati all'Italia nell'ambito del Piano per la ripresa dell'Europa (c.d. “Recovery plan”).

D'altra parte, le ultime circolari del CSM hanno reso obbligatoria la costituzione degli uffici per il processo in ogni realtà giudiziaria, ma solo per i tribunali.

Da più parti, tuttavia, è stata segnalata l'esigenza che tale struttura venga costituita sia presso le corti d'appello sia presso la Corte di cassazione.

Quanto alla costituzione dell'ufficio per il processo presso le corti d'appello anche con la partecipazione dei giudici ausiliari, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021 ha dichiarato l'incostituzionalità degli “artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)”, ritenuti in contrasto con l'articolo 106 Cost. nella parte in cui è stato previsto lo svolgimento di funzioni quali “giudici collegiali presso le corti d'appello, dove i giudici ausiliari sono strutturalmente inseriti” a comporre i collegi e assumere funzioni decisorie.

Tale decisione, che ha rinviato gli effetti della declaratoria di incostituzionalità al 31 ottobre 2025, rende ancora più necessario il recupero delle predette professionalità nell'UPP con compiti di ausilio al collegio, al presidente e ai singoli consiglieri, considerato che da tale data i giudici ausiliari non potranno più comporre i collegi né assumere funzioni decisorie.

Inoltre, si propone di integrare l'UPP con ulteriori professionalità, al pari della medesima struttura già operante presso i tribunali, con l'introduzione: dei tirocinanti laureati ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; dei soggetti che hanno completato lo *stage ex* articolo 37 comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111; nonché dei neolaureati, anche con titoli di specializzazione *post lauream*.

2. Ufficio per il processo presso tribunali e corti di appello (artt. 1-bis e 1-ter)

2.1. Struttura delle norme

Gli articoli 1-bis e 1-ter contengono indicazioni precise che involgono i profili della composizione, dei compiti e dell'organizzazione dell'ufficio per il processo, recependo e riducendo a sistema il complesso delle norme richiamate e ampliandone la portata in un'ottica di espansione delle funzioni per l'UPP già operante presso i tribunali di primo grado, da estendersi anche alle corti di appello.

Inoltre, la ridefinizione dei compiti dell'UPP consente di prevedere la possibilità che, accanto a figure professionali "tradizionali" previste dalle fonti normative in vigore, venga contemplato l'ingresso nell'ufficio per il processo di personale assunto a tempo determinato con specifiche funzioni di supporto "amministrativo" ovvero che vengano reclutati altri soggetti dotati di competenze specifiche (borsisti e assegnisti di ricerca, neolaureati e specializzati, mediatori, ecc.), a cura dei dirigenti degli uffici attraverso specifiche previsioni tabellari, in attuazione dei criteri indicati dal CSM o con apposite convenzioni da stipularsi con il mondo accademico o professionale.

Per l'UPP operante presso le corti di appello, l'articolo 1-ter prevede che vengano inseriti nella struttura anche i giudici ausiliari, con possibilità di rinnovo alla scadenza del mandato per coloro che, debitamente formati nel corso degli anni, abbiano operato in maniera proficua, previa acquisizione di parere positivo vincolante del presidente della corte d'appello.

2.2. Attività e compiti

Si prevede che, nell'ambito delle rispettive competenze e tenendo conto della specificità degli obiettivi individuati dai dirigenti degli uffici nelle proposte tabellari, ai componenti dell'ufficio per il processo, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico, venga affidato il compito di coadiuvare uno o più giudici ordinari e, sotto la loro direzione e coordinamento, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di questi ultimi.

In particolare, nei tribunali, i componenti dell'UPP coadiuvano l'ufficio ove sono assegnati provvedendo:

- a) allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, alla raccolta e organizzazione dei precedenti in una banca dati aggiornata, alla selezione dei presupposti di mediabilità delle liti, alla predisposizione delle minute dei provvedimenti e, limitatamente ai giudici onorari, all'attività istruttoria loro delegata dal giudice ordinario;
- b) a compiti di natura più propriamente amministrativa, come la verbalizzazione nelle udienze, il monitoraggio dei fascicoli più datati o la verifica delle comunicazioni e delle notifiche ovvero la riorganizzazione dell'agenda del giudice o del collegio.

Nelle corti d'appello, i componenti dell'UPP coadiuvano l'ufficio ove sono assegnati provvedendo:

- a) allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, alla selezione preliminare delle cause con profili di "serialità" o con presupposti di mediabilità della lite nonché, per cause di minore complessità, alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;
- b) alla valorizzazione e la messa a disposizione di precedenti (all'interno, per incrementare la capacità produttiva dell'ufficio e, all'esterno, per perseguire un effetto deflattivo attraverso la diffusione degli orientamenti), con compiti di organizzazione delle decisioni e, in particolare, con la creazione di una "banca dati" dell'ufficio giudiziario di riferimento.

Infine, l'ufficio per il processo fornirà supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica ed organizzativa dell'UPP e del proprio lavoro.

2.3. Aspetti organizzativi

L'ufficio per il processo deve essere costituito quale struttura di *staff* dell'ufficio

giudiziario o delle sue sezioni, con compiti ed obiettivi specifici, avendo cura di impiegare le risorse ivi assegnate per ridurre sensibilmente l'arretrato, definire più rapidamente i procedimenti, nonché velocizzare la risposta di giustizia.

Deve, pertanto, essere valorizzata l'assegnazione dello *staff* attribuendo al presidente di sezione o a un magistrato da questi delegato compiti di coordinamento delle attività dei singoli componenti dell'UPP, che potranno così coadiuvare il giudice o il consigliere istruttore nell'espletamento delle sue molteplici attività, anche complementari rispetto a quelle propriamente connesse alla giurisdizione.

2.4. Destinazione delle risorse finanziarie

In considerazione dell'importante ruolo di *staff* di ausilio per l'attività degli uffici giudiziari e della elevata qualificazione che è richiesta ai componenti dell'UPP, al fine di assolvere al meglio i compiti individuati dalla norma, è necessaria la previsione di adeguate risorse finanziarie da destinare al personale inserito stabilmente nell'ufficio.

I decreti delegati saranno accompagnati da un'attività di completamento sul piano organizzativo da parte del CSM e del Ministro della giustizia che, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno dare attuazione alle disposizioni del o dei decreti legislativi riguardanti l'ufficio per il processo in tutti gli uffici giudiziari nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore dei medesimi decreti.

Inoltre, il Ministro della giustizia assicurerà che la dotazione organica dell'ufficio per il processo istituito sia adeguata all'efficace assolvimento dei compiti ad esso assegnati.

Per la magistratura onoraria, anche in riforma e revisione del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dovrà tenersi conto del necessario adeguamento dei parametri retributivi commisurati all'entità della prestazione e alla qualità del servizio; per il personale amministrativo, l'assunzione a tempo determinato dovrà garantire la retribuzione prevista e corrispondente all'inquadramento professionale; per i tirocinanti e gli stagisti, saranno previste borse di studio già oggetto di specifica previsione del decreto ministeriale 10 luglio 2015, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 1 ottobre 2015.

3. Ufficio per il processo presso la Corte di cassazione e l'Ufficio spoglio, analisi e documentazione della Procura generale presso la Corte di cassazione (artt. 1-*quater* e 1-*quinqies*)

È da tempo acquisita la consapevolezza che il rafforzamento delle strutture organizzative degli uffici giudiziari costituisce la preconditione per il buon funzionamento delle riforme processuali.

Per questo il disegno di legge si propone di affrontare il problema della introduzione di una struttura di supporto alla Corte di cassazione per la schedatura dei ricorsi e per l'espletamento di una serie di verifiche preliminari alla decisione, tanto in ordine al ricorso, alla sua tempestività ed alla focalizzazione del suo contenuto, quanto in ordine alla verifica dello stato della giurisprudenza della Corte sui temi proposti con il ricorso.

Tenendo conto dei risultati soddisfacenti conseguiti a seguito dell'introduzione dell'ufficio per il processo nei tribunali, il disegno di legge delega prevede l'istituzione di tale ufficio anche presso la Corte di cassazione.

La finalità che tale innovazione organizzativa intende perseguire è quella di contribuire alla riduzione dei tempi di durata del processo e all'abbattimento delle pendenze, anche attraverso l'innovazione di modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle risorse tecnologiche e telematiche.

Il ruolo peculiare che la Costituzione, l'ordinamento giudiziario e il codice di procedura civile assegnano alla Corte di cassazione si riflette sui compiti assegnati all'ufficio per il processo presso la Corte. Il disegno di legge delegante li elenca con precisione: previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico, prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze; provvedere alla compilazione della scheda del ricorso, indicante la materia, la

sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici; prestare assistenza ai fini dell'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche individuando filoni tematici e per cause seriali;

prestare supporto ai magistrati della Corte nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione; contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e relativi provvedimenti giudiziari; raccogliere il materiale e la documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Tutti questi compiti sono destinati a svolgersi sotto la guida del presidente della sezione o dei magistrati da lui delegati.

Quanto alla dotazione organica, si prevede che dell'ufficio per il processo facciano parte giovani laureati assunti all'esito di adeguata selezione. Adeguato spazio sarà dato a coloro che, presso la Corte di cassazione o gli uffici giurisdizionali di merito, abbiano svolto con profitto il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; i neolaureati, anche in possesso di titoli specifici *post lauream*; potranno farne parte coloro che hanno conseguito il titolo di dottori di ricerca e/o assegnisti di ricerca, ma anche avvocati iscritti all'albo da non più di cinque anni, i quali, attesa l'incompatibilità con l'esercizio della professione forense durante il periodo di impegno presso la Corte di cassazione, vengono sospesi o cancellati dall'albo, con possibilità di reinscrizione al termine del periodo.

Omissis

Il disegno di legge delega contempla i compiti dell'ufficio per il processo: previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico, prestare assistenza ai magistrati nell'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l'intervento e la formulazione delle conclusioni e delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte di cassazione, sia in udienza pubblica che in camera di consiglio; effettuare ricerche e analisi su precedenti, sugli orientamenti e sulle prassi degli Uffici giudiziari di merito nelle materie e negli ambiti che formano oggetto dei ricorsi; individuare questioni che possono far promuovere il procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge a norma dell'articolo 363 c.p.c.; raccogliere materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

La dotazione organica è modellata su quella prevista per l'ufficio per il processo della Corte di cassazione. Analoghe sono le disposizioni per quanto attiene all'attuazione e al completamento della disciplina del o dei decreti delegati da parte del CSM e del Ministro.

NORMA DI LEGGE DELEGA

Articolo 1-bis

(Ufficio per il processo presso il tribunale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche della normativa di settore istitutiva dell'ufficio per il processo sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la struttura organizzativa dell'ufficio per il processo costituita presso i tribunali si comporrà delle seguenti professionalità:

1) la magistratura onoraria sulla base dei criteri indicati nel decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

2) i tirocinanti laureati ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

3) i soggetti che hanno completato lo *stage ex* articolo 37, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

4) il personale amministrativo delle cancellerie e/o quello assunto con contratto a tempo determinato;

5) i laureati da un numero limitato di anni, anche in possesso di titoli specifici *post lauream*;

6) altre possibili professionalità da individuarsi, in relazione alla specializzazione delle sezioni, sulla base di progetti tabellari o convenzioni con enti ed istituzioni esterne, demandati ai dirigenti degli uffici giudiziari, da assumersi con contratto a tempo determinato;

b) nell'ambito delle rispettive competenze e tenendo conto della specificità degli obiettivi individuati dai dirigenti degli uffici nelle rispettive proposte tabellari, ai componenti dell'ufficio per il processo vengono affidati, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico, i seguenti compiti:

1) coadiuvare uno o più magistrati ordinari e, sotto la loro direzione e coordinamento, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di questi ultimi, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, alla selezione dei presupposti di mediabilità della lite, alla predisposizione delle minute dei provvedimenti nonché all'attività istruttoria delegata dal magistrato ordinario;

2) svolgere compiti di natura più propriamente amministrativa, come la verbalizzazione delle udienze e il monitoraggio dei fascicoli più datati, delle comunicazioni e delle notifiche;

3) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio con la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti dell'ufficio giudiziario di riferimento attraverso l'organizzazione delle decisioni giudiziali e la relativa raccolta per il tramite di banche dati in costante aggiornamento, nonché perseguire un effetto deflattivo con la diffusione degli orientamenti;

4) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, diano attuazione alle disposizioni del o dei decreti legislativi riguardanti l'ufficio per il processo presso il tribunale, nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore dei medesimi decreti;

5) prevedere che il Ministro della giustizia assicuri che la dotazione organica dell'ufficio per il processo istituito presso il tribunale sia adeguata all'efficace assolvimento dei compiti ad esso assegnati;

c) l'ufficio per il processo deve essere costituito quale struttura di *staff* dei magistrati, in corrispondenza delle singole sezioni, con compiti e obiettivi specifici, avendo cura di impiegare le risorse ivi assegnate per ridurre sensibilmente l'arretrato e definire più rapidamente i procedimenti e velocizzare la risposta di giustizia.

Articolo 1-ter

(Ufficio per il processo presso la corte di appello)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche della normativa di settore istitutiva dell'ufficio per il processo sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la struttura organizzativa dell'ufficio per il processo da costituire presso le corti di appello si comporrà delle seguenti professionalità:

1) coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche o economiche nonché ottenuto assegni o borse di ricerca nelle stesse discipline;

- 2) magistrati collocati in quiescenza da non più di tre anni;
- 3) avvocati iscritti all'albo da non più di cinque anni, i quali, durante il periodo di impegno presso la corte di appello non potranno esercitare la professione legale negli uffici del distretto;
- 4) giudici ausiliari per le corti di appello di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che dovranno formare oggetto di separata modifica a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021.
- 5) tirocinanti laureati ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
- 6) soggetti che hanno completato lo *stage ex* articolo 37, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111;
- 7) laureati da un numero limitato di anni, anche in possesso di titoli specifici *post lauream*;
 - b) nell'ambito delle rispettive competenze e tenendo conto della specificità degli obiettivi individuati dai dirigenti degli uffici nelle rispettive proposte tabellari, ai componenti dell'ufficio per il processo vengono affidati, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico, i seguenti compiti:
 - 1) coadiuvare uno o più magistrati ordinari e, sotto la loro direzione e coordinamento, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di questi ultimi, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, all'organizzazione delle decisioni giudiziali e alla relativa raccolta per il tramite di banche dati in costante aggiornamento, alla selezione dei presupposti di mediabilità della lite, alla predisposizione delle minute dei provvedimenti, avendo cura di impiegare le risorse ivi assegnate per ridurre sensibilmente l'arretrato, definire più rapidamente i procedimenti e velocizzare la risposta di giustizia;
 - 2) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, diano attuazione alle disposizioni del o dei decreti legislativi riguardanti l'ufficio per il processo presso la corte d'appello nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore dei medesimi decreti;
 - 3) prevedere che il Ministro della giustizia assicuri che la dotazione organica dell'ufficio per il processo istituito presso le corti di appello sia adeguata all'efficace assolvimento dei compiti ad esso assegnati.

Articolo 1-quater

(Ufficio per il processo presso la Corte di Cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina di settore istitutiva dell'ufficio per il processo sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione dell'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, al fine di contribuire alla riduzione dei tempi di durata del processo e all'abbattimento delle pendenze, anche attraverso l'innovazione di modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle risorse tecnologiche e telematiche;

b) prevedere che all'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione siano assegnati, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico, i seguenti compiti, da svolgere sotto la supervisione e secondo gli indirizzi del presidente o di magistrati da lui delegati: prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze; provvedere alla compilazione della scheda del ricorso, indicante la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di

precedenti specifici; prestare assistenza ai fini dell'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche individuando filoni tematici e per cause seriali; prestare supporto ai magistrati della Corte nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione; contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e relativi provvedimenti giudiziari; raccogliere il materiale e la documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

c) prevedere che l'ufficio per il processo sia costituito presso ogni sezione e presso le sezioni unite;

d) prevedere che all'ufficio per il processo sia assegnato personale assunto a tempo determinato, all'esito di adeguata selezione, tra: coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche o economiche; assegnisti di ricerca nelle stesse discipline; coloro che, presso la Corte di cassazione o gli uffici giurisdizionali di merito, abbiano svolto con profitto il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; avvocati iscritti all'albo da non più di cinque anni, i quali, durante il periodo di impegno presso la Corte di cassazione, vengono sospesi o cancellati dall'albo, con possibilità di reinscrizione al termine del periodo; i laureati da un numero limitato di anni, anche in possesso di titoli specifici *post lauream*;

e) prevedere che dell'ufficio per il processo facciano altresì parte: coloro che svolgono, presso la Corte di cassazione, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; personale amministrativo con competenze specifiche, anche informatiche;

f) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, diano attuazione alle disposizioni del o dei decreti legislativi riguardanti l'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore dei medesimi decreti;

g) prevedere che il Ministro della giustizia assicuri che la dotazione organica dell'ufficio per il processo istituito presso le sezioni della Corte di cassazione sia adeguata all'efficace assolvimento dei compiti ad esso assegnati.

PROPOSTE IN MATERIA DI ARBITRATO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA Articolo 11 disegno di legge delega AS 1662

La proposta normativa intende intervenire sulla disciplina dell'arbitrato rituale, che, pur essendo stata oggetto di una organica riforma mediante il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, ha in questi ultimi quindici anni evidenziato ancora alcune lacune e necessità di integrazioni, anche ad esito del percorso compiuto dalle nostre Supreme Corti (si fa in particolare riferimento alle fondamentali pronunce Cass. SS.UU, ord. n. 24153/2013, e Corte cost., sent. n. 223/2013) che hanno sottolineato il ruolo e la natura di equivalente giurisdizionale che l'arbitrato rituale riveste. In questa prospettiva, l'obiettivo perseguito è quello di una generale valorizzazione dell'istituto arbitrale e di un potenziamento delle sue specifiche prerogative, anche al fine di deflazionare il contezioso giurisdizionale.

A tale scopo si ritiene in primo luogo indispensabile un rafforzamento della garanzia dell'imparzialità del giudice arbitrale, anche tenuto conto delle specificità riconosciute alla nomina degli arbitri che, fatte salve alcune eccezioni come quelle dell'arbitrato societario o dell'arbitrato multipartito, nonché le ipotesi (tendenzialmente sussidiarie) di nomina per via giudiziaria, è di

regola attribuita direttamente alle parti. A questo proposito, dunque, si rende necessario improntare il sistema a una maggiore trasparenza, prevedendo in capo agli arbitri designati un generale obbligo di rivelazione di tutte le circostanze di fatto (quali, in via esemplificativa, la presenza di eventuali legami o relazioni con le parti o i loro difensori) che potrebbero minare la garanzia dell'imparzialità anche soltanto nella percezione delle parti stesse. Si tratta in sostanza del c.d. *duty of disclosure* previsto a livello normativo da altri ordinamenti e già inserito nella concreta esperienza applicativa in alcuni regolamenti adottati da organismi o enti che hanno sviluppato una solida esperienza nella amministrazione dei procedimenti arbitrali. La suddetta proposta non soltanto risponde a una esigenza di sistema ricollegata al rispetto e rafforzamento dei valori di terzietà e imparzialità che devono essere propri anche della giustizia arbitrale, ma si propone altresì di rinsaldare la fiducia nell'istituto in capo ai potenziali fruitori e a coloro che vi si intendono rivolgere.

Una seconda proposta di intervento è quella di riconoscere agli arbitri rituali, in presenza di specifiche condizioni, il potere di emanare provvedimenti cautelari, così attribuendo il dovuto rilievo alla linea di apertura che già era stata impressa con l'ultima riforma dell'arbitrato e la correlata modifica dell'articolo 818 c.p.c., ma che sino ad oggi era nell'ordinamento di fatto limitata al solo arbitrato societario e al potere per gli arbitri, in tale sede previsto, di disporre la sospensione cautelare delle delibere assembleari. La proposta tiene conto dei rilievi critici che dal punto di vista dogmatico sono stati mossi al generale divieto per gli arbitri di emanare provvedimenti cautelari, risponde alla ormai pacificamente riconosciuta funzione di indispensabile complemento e completamento della tutela cautelare nell'ambito della tutela giurisdizionale e per realizzare il principio di effettività di quest'ultima (cfr. ad esempio in ambito eurounitario la sentenza della Corte di Giustizia del 19 giugno 1990, C-213/89, *Factortame Ltd.*), e da ultimo intende allineare la disciplina italiana dell'arbitrato a quanto previsto negli ordinamenti europei, che da tempo riconoscono in capo agli arbitri il potere di emanare provvedimenti cautelari. Sotto questo profilo, dunque, la proposta rende maggiormente attrattivo lo strumento arbitrale anche per soggetti e investitori stranieri.

In concreto il riconoscimento dei poteri cautelari al giudice privato viene delimitato alle sole ipotesi di previa espressa volontà delle parti, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, così rimettendo tale prerogativa alla libera e consapevole scelta dei compromittenti. A ulteriore completamento e garanzia della disciplina si prevede, in primo luogo, che resta fermo il potere cautelare del giudice ordinario anteriormente all'accettazione della nomina da parte degli arbitri e, in secondo luogo, che il controllo sull'esercizio del potere cautelare da parte degli arbitri, *sub specie* dell'istituto del reclamo, resta attribuito al giudice ordinario (per le ipotesi di vizi di cui all'articolo 829, comma 1, c.p.c., oltre che per contrarietà all'ordine pubblico). Il giudice ordinario mantiene altresì la competenza per l'eventuale fase di attuazione della misura.

Ulteriori interventi sono volti a razionalizzare la disciplina dell'arbitrato rituale. A tale scopo si prevede in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte di appello dichiara l'efficacia del lodo straniero avente contenuto di condanna, al fine di risolvere i contrasti interpretativi sorti sul tema; si attribuisce alle parti, nel caso di decisione secondo diritto, il potere di individuare e scegliere la legge applicabile al merito della controversia; e, da ultimo, si riduce a sei mesi il termine cosiddetto "lungo" (in mancanza di notificazione del lodo arbitrale) per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo, allineandolo al regime previsto per la sentenza civile dall'articolo 327, comma 1, c.p.c. in una prospettiva di maggiore uniformazione del regime temporale di impugnazione avverso due tipologie di provvedimenti equivalenti.

Ancora, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione del quadro normativo di riferimento, si prevede di riordinare e ricollocare all'interno del codice di procedura civile, agli articoli 833 ss. c.p.c. abrogati dalla citata riforma attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, la disciplina contenuta nelle norme relative all'arbitrato societario di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con conseguente abrogazione di quest'ultima normativa. Il tutto prevedendo altresì la reclamabilità dell'ordinanza emanata dagli arbitri che provvede sulla richiesta di sospensione della delibera

assembleare.

Infine, anche per dare attuazione a quanto stabilito dalla Corte costituzionale, sentenza 19 luglio 2013, n. 223, si prevede di disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio ordinario e arbitrato e nella corrispondente speculare ipotesi.

NORMA DI LEGGE DELEGA

Articolo 11

(Arbitrato)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;

b) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte di appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;

c) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge; mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;

d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

e) ridurre a sei mesi il termine c.d. lungo per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, allineandolo al termine c.d. lungo previsto per l'impugnazione delle sentenze pronunciate dal giudice ordinario in materia civile;

f) prevedere, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere in tale ambito la reclamabilità dell'ordinanza che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;

g) disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale.

PROPOSTE IN MATERIA DI MEDIAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Articolo 2 disegno di legge delega AS 1662

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Sostegno a favore di cittadini e imprese: incentivi fiscali ed economici (lettere a)- d)). - 3. Estensione del tentativo obbligatorio di mediazione (lettera e)). - 4. Contenzioso in materia di circolazione stradale e negoziazione assistita (lettera f)). - 5. Contenzioso di cui all'articolo 409 c.p.c.: mediazione e negoziazione assistita (lettera g)). - 6. Potenziamento della mediazione demandata dal giudice (lettera h)). - 7. Semplificazione della procedura di mediazione (lettere i)-k)). - 8. La Pubblica Amministrazione in mediazione (lettere l)-m)). - 9. Formazione e sistema di accreditamento e controllo (lettera n)). - 10. Procedura di negoziazione assistita (lettera o)). - 11. Armonizzazione delle discipline (lettera p)). - 12. Abrogazione dell'articolo 10 del disegno di legge AS 1662.

1. Introduzione

Nell'ambito degli interventi volti a garantire effettività all'accesso alla giustizia, da intendersi come garanzia di tutela dei diritti, celerità del processo, contenimento dei costi per i cittadini e le imprese, si rivela decisiva e non prorogabile una riforma degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie. Intervenire sulla complementarietà e la coesistenza delle due vie, giudiziale e stragiudiziale, significa ampliare la risposta di giustizia a beneficio degli interessati e della società intera.

La riforma della giustizia civile assegna un ruolo significativo alla gestione negoziale delle liti che, per essere socialmente riconosciuta nei suoi valori e utilmente praticata, deve poter godere di interventi mirati e adeguati. Una riforma che persegua obiettivi di efficacia ed efficienza del sistema giustizia conduce lo *ius dicere* nella dimensione della scelta inevitabile da parte dei confliggenti in ragione dell'oggetto della controversia, della natura del rapporto, del contesto di riferimento. Si attiva la delega giudiziale dopo aver percorso la strada del confronto, del dialogo generativo di soluzioni. Considerando che l'autonomia non può essere solo promossa, ma deve essere incentivata con interventi adeguati, la riforma che contempla un sistema integrato di giustizia muove passi decisi al fine, prima di tutto, di determinare una profonda innovazione culturale, dalla formazione universitaria a quella professionale, capace di accogliere e sostenere il cambiamento.

Il legislatore promuove tali obiettivi e sostiene i cittadini, le imprese, tutti i professionisti operatori del contenzioso, nell'impiego dei metodi di composizione dei conflitti complementari alla giurisdizione, per la valorizzazione della pratica dell'autonomia privata conciliativa assistita da professionisti competenti e per l'efficacia che tale pratica produce, come già verificato, nello smaltimento dell'arretrato giudiziale, nella riduzione delle pendenze e nell'accelerazione delle procedure. Un sistema di qualità orientato alla prevenzione e alla gestione coesistenziale dei conflitti che precede o si accompagna alla giurisdizione, rendendo sostenibile il sistema della giustizia civile mediante il riequilibrio del rapporto tra domanda ed offerta, realizza l'efficienza del sistema giustizia e coniuga l'effettiva tutela dei diritti, il rafforzamento della coesione sociale ed il rilancio del sistema economico.

2. Sostegno a favore di cittadini e imprese: incentivi fiscali ed economici (lettere a)-d))

Il principio di delega si propone di rafforzare gli incentivi fiscali ed economici già previsti agli articoli 17 e 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, prevederne di nuovi e semplificare la loro erogazione alle parti. Nel contempo, il principio di delega prevede di riformare le spese di avvio e le indennità di mediazione, rendendo le spese del primo incontro effettivo totalmente rimborsabili tramite il riconoscimento di un credito d'imposta così come era già previsto, ma mai attuato, dall'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: le parti non sopporteranno alcuna duplicazione di costi per l'avvio di una procedura giudiziale nel caso di esito negativo del primo incontro di mediazione.

Il principio ha lo scopo di rafforzare e semplificare gli incentivi già previsti agli articoli 17 e 20 del decreto legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, e in parte non attuati.

Un primo criterio prevede di aumentare da 50.000,00 a 100.000,00 euro il limite del valore

entro il quale il verbale di accordo in mediazione è esente da imposta di registro. L'intervento è necessario anche al fine di aggiornare il valore economico espresso (50.000,00 euro) alle rinnovate esigenze del sistema, nonché per esigenze di incentivazione al ricorso alla mediazione legate alle difficoltà del contesto emergenziale e nel tempo a venire. La misura è in linea con la recente normazione emergenziale che ha ampiamente fatto ricorso, in taluni settori sociali ed economici, all'utilizzo di strumenti fondamentali di sostegno. La misura incide sul Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, con conseguente intervento di sistema senza ulteriore aggravio di oneri per lo Stato (cfr. l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; in attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20 rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al Fondo Unico Giustizia attribuite al predetto Ministero).

Un secondo criterio riguarda la procedura di riconoscimento del credito d'imposta prevista all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che deve essere semplificata ed estesa alle spese di assistenza dell'avvocato in mediazione e alle stesse spese di mediazione.

Un terzo criterio prevede il rimborso parziale o totale del contributo unificato già corrisposto dalle parti, a seguito di una mediazione conclusa con successo relativa alla causa in corso.

Un quarto criterio mira a risolvere il problema, già dibattuto in giurisprudenza, del riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato per le spese di assistenza legale nella procedura di mediazione per gli aventi diritto.

Al contempo, un quinto criterio introduce il rimborso, anche sotto forma di credito d'imposta, agli organismi di mediazione per le prestazioni svolte a favore dei soggetti che beneficiano del gratuito patrocinio.

Un sesto criterio introduce un'indennità calmierata sulla base del valore della lite per lo svolgimento del primo incontro effettivo che possa essere totalmente deducibile come credito d'imposta e quindi gratuito per le parti, al fine di produrre un doppio vantaggio: il primo incontro con il mediatore si svolge effettivamente a fronte di un'indennità calmierata e totalmente deducibile dalle parti come credito d'imposta; a seguito del primo incontro, le parti possono decidere se proseguire volontariamente con ulteriori incontri di mediazione.

3. Estensione del tentativo obbligatorio di mediazione (lettera e))

Secondo le statistiche del 2020 pubblicate dal Ministero della giustizia (cfr. la *slide* 12 della presentazione "Esito per tipologia di procedimento"), la suddivisione percentuale delle procedure di mediazione definite nell'anno per tipologie di ricorso sono state le seguenti:

- 87,1% nelle materie di cui al comma *I-bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (di cui il 12,1% di mediazioni demandate dal giudice per improcedibilità);
- 12% nelle materie in cui non è previsto il primo incontro come condizione di procedibilità;
- 0,9% di mediazioni demandate dal giudice.

Le statistiche provano che a otto anni dalla riforma del 2013, la stragrande maggioranza delle mediazioni viene avviata ancora solo nelle materie dove è previsto il primo incontro di mediazione come condizione di procedibilità. La partecipazione al primo incontro di persona o in video conferenza in un luogo neutrale con l'assistenza del mediatore e degli avvocati si è rivelato lo strumento più efficace affinché le parti possano prendere una decisione informata e consapevole sulla prosecuzione della procedura.

Sulla base delle statistiche riportate e per dare seguito alle linee programmatiche della Ministra della giustizia a proposito della mediazione preventiva rispetto alla possibile esplosione del contenzioso, nonché tenendo presente che attualmente le materie in cui vige il primo incontro

di mediazione quale condizione di procedibilità sono pari solo a circa il 15% di tutto il contenzioso civile, il principio di delega mira a estendere l'obbligatorietà del tentativo alle materie indicate, che per la natura del rapporto controverso, in considerazione delle risultanze statistiche e delle rilevazioni effettuate nell'ambito di progetti distrettuali, e per il sostegno diffuso che la proposta incontra presso gli operatori risultano particolarmente compatibili con la negoziazione del conflitto guidata dal professionista mediatore e con la presenza indispensabile degli avvocati. Il principio di delega prevede un'estensione della partecipazione ad un primo incontro di mediazione alle controversie relative a contratti di durata, per i quali si prevede una consistente crescita del contenzioso a causa delle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia.

Il principio di delega ribadisce la necessità di realizzare un attento monitoraggio dei risultati statistici e un'opportuna verifica tra cinque anni, ossia nel 2026, anno di conclusione dell'introduzione delle riforme.

Gli incentivi economici previsti a favore delle parti per l'indennità corrisposta all'organismo di mediazione e per l'assistenza legale per lo svolgimento del primo incontro di mediazione evitano qualsiasi duplicazione di costi in caso di esito negativo del tentativo di mediazione.

4. Contenzioso di cui all'articolo 409 c.p.c.: mediazione e negoziazione assistita (lettera g))

La gestione stragiudiziale delle controversie di lavoro è particolarmente utile e necessaria non solo in chiave deflattiva, ma proprio nel comune interesse delle parti di conseguire certezze in tempi brevi, anche sul piano del corrispettivo economico. Consentire ai datori di lavoro e ai lavoratori, assistiti dai rispettivi avvocati, di ricercare l'accordo in sede negoziale e laddove necessario con l'ausilio del mediatore, terzo imparziale, mira a tutelare tutte le parti della controversia. La funzionalità e rapidità dei percorsi complementari alla giurisdizione riduce le possibilità di inasprimento dei conflitti, la cui valenza trascende i casi singoli e appare particolarmente auspicabile in un periodo di difficoltà e potenziale crescita delle tensioni sociali. La misura è coerente con l'obiettivo perseguito dalla delega, insieme alla maggiore efficienza del processo civile.

5. Procedura di negoziazione assistita (lettera o))

Il principio mira a facilitare la scelta della procedura di negoziazione anche con riferimento all'uso di modelli *standard* predisposti uniformemente.

6. Armonizzazione delle discipline (lettera p))

Il complesso sistema normativo delle procedure stragiudiziali di composizione delle liti necessita di un intervento di riordino di tutte le discipline che sono entrate nell'ordinamento giuridico in tempi diversi e in fasi distinte dello sviluppo della cultura degli strumenti complementari alla giurisdizione. Il principio mira, pertanto, all'armonizzazione delle normative favorendone la raccolta in un unico Testo Unico che risponda a criteri di uniformità, chiarezza e semplificazione nell'interesse dei destinatari.

NORMA DI LEGGE DELEGA

Articolo 2

(Strumenti di risoluzione delle controversie complementari alla giurisdizione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) incrementare e semplificare il regime degli incentivi economici e fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del decreto legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, per le parti che partecipano alle procedure di mediazione con:

- 1) l'aumento dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17.3 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 28;
- 2) la semplificazione della procedura di riconoscimento del credito di imposta previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e l'incremento del relativo importo, ivi prevedendo anche il compenso dovuto all'avvocato che assiste il cliente in mediazione nei limiti previsti dai vigenti parametri professionali;
- 3) il rimborso totale o parziale del contributo unificato sostenuto dalle parti che concludono con l'accordo una procedura di mediazione che comporti l'estinzione del giudizio;
 - b) prevedere il patrocinio a spese dello Stato per le spese di assistenza legale con riferimento alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita;
 - c) prevedere il rimborso agli organismi di mediazione delle spese di mediazione non corrisposte dalle parti che beneficiano del patrocinio a spese dello Stato, anche attraverso un credito di imposta in favore degli organismi per gli importi non corrisposti;
 - d) riformare le spese di avvio della procedura di mediazione e le indennità spettanti agli organismi di mediazione di cui ai commi 4, *5-bis* e 7 dell'articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, anche in relazione alle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche prevedendo una congrua indennità per lo svolgimento del primo incontro nel rispetto del principio di effettività e criteri di calcolo delle indennità per la prosecuzione della procedura oltre il primo incontro;
 - e) estendere la previsione della mediazione come condizione di procedibilità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, alle controversie relative ai contratti di agenzia, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura, fatti salvi i casi per i quali la legge preveda altre procedure obbligatorie di soluzione stragiudiziale delle controversie; in conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo citato. Prevedere, altresì, che dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;
 - f) escludere il ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita nel settore della circolazione stradale;
 - g) prevedere la possibilità di ricorrere alla mediazione e alla negoziazione assistita nelle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile con gli effetti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2113 del codice civile, senza che le stesse costituiscano condizione di procedibilità dell'azione;
 - h) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori e il monitoraggio delle esperienze, la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione;
 - i) semplificare le norme relative allo svolgimento della procedura di mediazione che dovrà essere ispirata ai principi di effettività e partecipazione personale delle parti con l'assistenza obbligatoria degli avvocati, nonché al reale confronto sul conflitto, anche qualora la mediazione sia svolta telematicamente, con previsione di provvedimenti consequenziali alla inottemperanza agli obblighi;
 - j) precisazione sull'onere di attivare la mediazione a seguito dei procedimenti speciali, in particolare chiarendo definitivamente l'obbligo a carico dell'opposto nella mediazione a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
 - k) prevedere che le parti possano convenire, al momento della nomina dell'esperto

ai sensi dell'articolo 8, quarto comma, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che la relazione tecnica possa essere acquisita nel corso dell'eventuale successivo giudizio, fermo restando il potere del giudice in ordine alla sua valutazione, all'eventuale rinnovo del giuramento, all'integrazione dei quesiti;

l) prevedere e incentivare la partecipazione della Pubblica Amministrazione, anche secondo i principi già espressi nell'articolo 21, secondo comma, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

m) prevedere che in relazione al procedimento di mediazione la responsabilità dei soggetti che sottoscrivono un accordo di conciliazione e che sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia da lui dolosamente voluta e che detta limitazione di responsabilità non debba applicarsi per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente;

n) riformare la disciplina sulla formazione dei mediatori e potenziare i requisiti di qualità e trasparenza degli organismi di mediazione, degli enti di formazione in mediazione, il sistema di controllo sull'attività degli organismi di mediazione e dei mediatori tramite la revisione dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, in particolare prevedendo:

1) la definizione dei requisiti minimi di solidità finanziaria, efficienza, specializzazione dell'oggetto sociale e trasparenza richiesti agli organismi di mediazione e agli enti di formazione al fine di garantire la massima qualità del servizio di mediazione e della formazione dei mediatori;

2) la revisione dei criteri di valutazione della idoneità e degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione nonché prevedere un numero massimo di organismi di mediazione ed enti di formazione per i quali si può svolgere detta funzione;

3) la revisione della disciplina della formazione base e di aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa;

4) la revisione dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici;

5) l'aggiornamento dei formatori in mediazione affidato alle università anche in collaborazione con gli enti di formazione accreditati;

6) una disciplina transitoria con profili ad esaurimento e termini congrui per consentire l'adeguamento ai nuovi più elevati standard;

7) una nuova disciplina di vigilanza, supporto e monitoraggio anche statistico da parte del Ministero della giustizia con il supporto di esperti e la redazione di protocolli di qualità;

o) semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio Nazionale Forense;

p) armonizzare la normativa in materia di mediazione con altre procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e allo scopo riunire tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC).

ARTICOLATO

L'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è modificato come segue: “**Articolo 20** (*Credito d'imposta*)

1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di prosecuzione oltre il primo incontro, un credito di imposta commisurato all'indennità stessa fino alla concorrenza di 600 euro, nel limite di spesa di XX milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2021, sono stabiliti le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sull'autenticità della stessa.

3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dell'indennità di cui al comma 1, l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione ai procedimenti conclusi, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziare e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di XX milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “fino a concorrenza di 600 euro, nel limite di spesa di XX milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di XX milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

4.2. Rinvio pregiudiziale in Cassazione

Nel sistema attuale, la Corte di cassazione, investita della funzione nomofilattica, interviene al termine del giudizio e, quindi, a distanza di molti anni dal sorgere del contenzioso su una determinata materia. Ciò, se, da un lato, svaluta la funzione nomofilattica cui si è accennato, dall'altro, non favorisce il sorgere di indirizzi giurisprudenziali coerenti ed univoci con conseguente svilimento dell'esigenza, oggi sempre più avvertita, della prevedibilità della decisione.

Al contrario, una indicazione “nomofilattica” della Corte resa con tempestività, in poco tempo ed in concomitanza alle prime pronunzie della giurisprudenza di merito, può svolgere un ruolo deflattivo significativo, prevenendo la moltiplicazione dei conflitti e con essa la formazione di contrastanti orientamenti territoriali.

L'istituto che si propone, sulla scorta, peraltro, di felici esperienze straniere (e segnatamente dell'ordinamento francese che conosce la *saisine pour avis*), denominato “rinvio

pregiudiziale in cassazione”, consente al giudice, in presenza di una questione di diritto nuova, che evidenzia una seria difficoltà interpretativa e che appaia probabile che si verrà a porre in numerose controversie, di chiedere alla corte di legittimità l’ enunciazione di un principio di diritto.

Il primo requisito cui è legata la facoltà del giudice di merito è quello della “novità” della questione che si pone. In primo luogo, tale presupposto sarà sussistente tutte quelle volte in cui venga in rilievo l’interpretazione di un testo normativo di recente emanazione. Tuttavia, la “novità” deve essere intesa in modo più ampio, quale assenza di precedenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità: in altre parole, lo strumento in esame potrà essere utilizzato anche con riferimento a normative meno recenti che, tuttavia, non siano state esaminate dal giudice della nomofilachia.

La seconda condizione che legittima il giudice di merito a rimettere gli atti alla Corte di cassazione è individuata nella circostanza che si ponga una questione di puro diritto e di particolare importanza.

Ancora, la questione che si pone al giudice del merito deve presentare “gravi difficoltà interpretative”: ciò può essere legato, ad esempio, all’oscurità del testo di legge ovvero alla esistenza di disposizioni contrastanti che regolano la medesima materia, ovvero ancora alle difficoltà di coordinamento della legge nazionale con disposizioni di fonte comunitaria o internazionale.

Infine, il problema interpretativo, a fronte del quale è richiesto l’autorevole intervento della Corte di cassazione, dovrà essere idoneo a manifestarsi in una pluralità di controversie: in altre parole, la questione giuridica dovrà essere, per sua stessa natura, suscettibile di riproporsi negli stessi termini e di essere applicata a fattispecie identiche. In questo modo, la pronuncia della Corte potrà avere - come detto in concomitanza del sorgere di un determinato contenzioso - la portata di un autorevole precedente nel sistema di riferimento e non esaurirsi nella fattispecie singola definita.

Posto che, in tal caso, non si tratta di un mezzo di impugnazione e che, dunque, non sussiste un “obbligo” per la Corte di rendere il principio di diritto richiesto, è previsto un “filtro” affidato al primo presidente della Corte di cassazione, il quale potrà, qualora appaiano insussistenti i presupposti di indicati, dichiarare inammissibile la richiesta e restituire gli atti al giudice remittente. Ciò consentirà, soprattutto nel primo periodo successivo all’introduzione nell’ordinamento dell’istituto in esame, di evitare che la Corte di cassazione sia gravata da un carico eccessivo e da remissioni non giustificate dalla novità e dalla complessità delle questioni da parte dei giudici di merito.

Il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione è vincolante nel procedimento nell’ambito del quale è stata rimessa la questione e conserva tale effetto anche ove il giudizio si estingua in relazione al nuovo processo che venga instaurato con la riproposizione della domanda. La vincolatività del principio di diritto espresso è, infatti, conforme alla struttura dei rinvii pregiudiziali già conosciuti dall’ordinamento italiano.

Ciò posto, è evidente l’obiettivo dell’istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione: permettere che la Cassazione affermi celermente, prevenendo un probabile contenzioso su una normativa nuova o sulla quale non si è ancora pronunciata la giurisprudenza di legittimità, una regola ermeneutica chiara, capace di fornire indirizzi per il futuro ai tribunali di merito. La finalità deflattiva è evidentemente apprezzabile, in particolare in presenza di un quadro giuridico nel quale numerosi istituti, nella materia civile, sono sottoposti a *stress* e richiedono rinnovate riflessioni o aggiustamenti. D’altra parte, l’istituto è anche coerente con il ruolo di *jus dicere* proprio del giudice di legittimità. In questo modo, infatti, la Corte di legittimità assolve compiutamente al proprio compito di sommo organo regolatore, proteso all’armonico sviluppo del diritto nell’ordinamento.

(Rinvio pregiudiziale in Cassazione)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi

devono prevedere l'introduzione, anche in grado di appello, del rinvio pregiudiziale in Cassazione e sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, possa sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto;

b) l'esercizio del potere di cui al punto *a)* sia subordinato ai seguenti presupposti:

- 1) si tratti di una questione nuova, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione;
- 2) sia una questione di puro diritto e di particolare importanza;
- 3) presenti gravi difficoltà interpretative;
- 4) sia suscettibile di porsi in numerose controversie;

c) ricevuta l'ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il primo presidente, entro novanta giorni, possa dichiarare inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui alla lettera precedente;

d) nel caso in cui non provveda a dichiarare la inammissibilità, il primo presidente assegni la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente;

e) la Corte di cassazione decida enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgersi in pubblica udienza;

f) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospenda il giudizio;

g) il provvedimento con il quale la Cassazione decide sulla questione sia vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e conservi tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

ARTICOLATO

Nel regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante l'approvazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 362 è inserito il seguente:

“362-bis. (Rinvio pregiudiziale)

Fuori dei casi in cui procede in base agli articoli 394 e 400, il giudice di merito può disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte per la risoluzione di una questione di diritto necessaria per la definizione anche parziale della controversia, quando ricorrono le condizioni di cui al secondo comma.

Il rinvio può essere disposto dal giudice quando:

la questione di diritto sia nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte;

- 1) si tratti di una questione esclusivamente di diritto e di particolare rilevanza;
- 2) presenti particolari difficoltà interpretative;
- 3) si tratti di questione che, per l'oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.

Il giudice, se ritiene di disporre il rinvio pregiudiziale, assegna alle parti un termine non superiore a quaranta giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione di diritto. Con l'ordinanza che formula la questione dispone altresì la sospensione del processo fino alla decisione della Corte.

Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, con proprio decreto la dichiara inammissibile quando mancano una o più delle condizioni di cui al secondo comma.

Se non dichiara l'inammissibilità, il primo presidente dispone la trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi alla sezione semplice o, in caso di questione di particolare importanza, alle sezioni unite, per l'enunciazione del principio di diritto.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza.

Il provvedimento con il quale la Corte definisce la questione di diritto è vincolante per il giudice nel procedimento nel cui ambito è stato disposto il rinvio. Il provvedimento conserva il suo effetto vincolante anche nel processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.”.

5. Stabilizzazione della normativa emergenziale

A seguito dell'emergenza pandemica sono state adottate una serie di norme per lo svolgimento delle udienze con modalità diverse da quelle ordinarie. In particolare, è stata prevista la possibilità di tenere udienza con scambio di note scritte e con collegamento da remoto, utilizzando collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimenti del Ministero della giustizia.

La positiva sperimentazione di tali modalità di svolgimento dell'udienza fa ritenere opportuno introdurre disposizioni codicistiche che consentano di mantenere, anche al termine della emergenza pandemica, le innovazioni introdotte.

Lo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta permette al giudice l'organizzazione più efficiente delle udienze e permette ai difensori di superare le difficoltà derivanti da possibili impegni concomitanti (non essendo previsto per i procedimenti civili il rinvio per c.d. “legittimo impedimento” del difensore), mentre la trattazione da remoto permette di garantire l'oralità della causa, attraverso le modalità di collegamento da remoto, in tutte le ipotesi di impossibilità, ovvero di rilevante difficoltà, per la partecipazione personale alle udienze (si pensi a parti che risiedono in luoghi posti a notevole distanza della sede del tribunale adito).

Entrambe le misure proposte, offrendo la possibilità di ricorrere a diverse modalità di svolgimento dell'udienza, al fine di superare le difficoltà delle parti, dei difensori, dei testimoni e dello stesso ufficio, avranno positive ricadute sulla durata dei procedimenti, potendo essere utilizzate in luogo di differimenti dell'udienza con trattazione in presenza.

Nel disciplinare lo svolgimento dell'udienza con scambio note scritte viene previsto che tale modalità possa essere utilizzata per ogni udienza civile, con eccezione della sola prima udienza di comparizione delle parti; ciò in quanto le parti convenute o resistenti (a seconda che si tratti di procedimento introdotto con citazione ovvero con ricorso) potrebbero non essere costituite prima dell'udienza, con conseguente impossibilità di far operare efficacemente e nel rispetto del principio del contraddittorio i termini per lo scambio delle note scritte. Solo in presenza di istanza depositata da tutte le parti, qualora già costituite, sarà possibile disporre che l'udienza di prima comparizione sia tenuta con scambio di note scritte. Nella disposizione viene precisato che questa modalità di svolgimento dell'udienza è compatibile esclusivamente con le udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Nessun limite è invece previsto nel caso di procedimenti non contenziosi, compatibili con tale modalità di trattazione dell'udienza, in considerazione della mancanza di posizioni contrapposte e della contestuale costituzione di tutte le parti.

Sono state previste specifiche disposizioni per la trattazione dell'udienza con scambio di note scritte nei procedimenti in materia familiare, in molti dei quali è espressamente prevista la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, anche qualora la domanda sia proposta congiuntamente dalle parti. A tal fine, sono proposte modifiche all'articolo 711 c.p.c., che disciplina la separazione consensuale, e all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nella parte in cui è disciplinato il procedimento di divorzio a domanda congiunta delle parti, prevedendo che il presidente del tribunale possa disporre la trattazione dell'udienza presidenziale, con il deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 128-bis. Essendo espressamente disposto, dalle

norme vigenti, che nell'udienza presidenziale sia esperito il tentativo di conciliazione delle parti presenti, la modifica normativa proposta prevede che, insieme con le note di udienza, ciascuna parte dovrà depositare ulteriore dichiarazione, sottoscritta dalla stessa parte, contenente: espressa rinuncia alla partecipazione all'udienza; conferma delle conclusioni del ricorso e della volontà di non volersi riconciliare con l'altro coniuge; descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali al netto degli oneri. Viene richiesto il deposito di una dichiarazione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali, sottoscritta da ciascuna parte cui la dichiarazione di riferisce, per due ordini di ragioni: in primo luogo, per verificare la congruità delle disposizioni di contenuto economico rispetto alle disponibilità reddituali e patrimoniali delle parti (per esempio per verificare se l'entità dell'assegno di mantenimento stabilito per la prole sia idoneo a consentire ai figli di mantenere il tenore di vita familiare); in secondo luogo, per cristallizzare il quadro economico patrimoniale di ciascuna parte al momento dell'udienza, in considerazione delle possibili future domande di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Nella prassi dei tribunali, nel corso della udienza presidenziale, viene chiesto alle parti, anche nei procedimenti instaurati a domanda congiunta, di dichiarare l'entità dei redditi percepiti, delle disponibilità patrimoniali (in particolari immobiliari), dei costi sostenuti, dichiarazioni che vengono riportate nel verbale di udienza e che sono di rilevante utilità per il giudizio di congruità e in caso di eventuale e futura proposizione di domande di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Come noto, infatti, tutte le statuizioni attinenti alle modalità di mantenimento della prole e del coniuge (o ex coniuge) debole, sono emesse *rebus sic stantibus*, ed è possibile richiedere al tribunale la loro modifica in presenza di fatti sopravvenuti. Le dichiarazioni rese dalle parti nel verbale dell'udienza presidenziale costituiscono un elemento fondamentale nei successivi giudizi per la modifica di queste statuizioni, per verificare la presenza di un mutamento delle condizioni di fatto tale da rendere ammissibile la domanda di modifica. E' pertanto necessario prevedere che qualora l'udienza presidenziale, nei procedimenti di separazione o divorzio su istanza congiunta, si svolga con modalità di scambio note scritte, le dichiarazioni, normalmente riportate a verbale nelle udienze in presenza, siano trasfuse in una dichiarazione sottoscritta da ciascuna parte da depositare con le note di udienza al fine di consentire al tribunale di acquisire importanti informazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. Al fine di non creare discriminazioni con riferimento ai procedimenti aventi ad oggetto la disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, per i quali si applica il rito camerale, e per i quali le parti possono, parimenti, proporre istanza congiunta, è stata prevista una modifica dell'articolo 738 c.p.c. aggiungendo dopo il terzo comma una disposizione che prevede la possibilità per il presidente del collegio di disporre che l'udienza camerale sia tenuta con il deposito di note scritte, con espresso richiamo all'articolo 128-bis c.p.c., specificando che qualora siano formulate domande di contenuto patrimoniale potrà essere richiesto che ciascuna parte depositi con le note di udienza dichiarazione, sottoscritta dalla stessa parte, contenente descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali al netto degli oneri (unica dichiarazione necessaria, non essendo previsto in questi procedimenti il tentativo obbligatorio di conciliazione). Tale norma sarà applicabile anche ai procedimenti, instaurati su istanza congiunta delle parti, per la modifica delle condizioni di separazione per i quali l'articolo 710 c.p.c. richiama il procedimento in camera di consiglio. Per i procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio è stato previsto l'inserimento, al primo comma dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, di un rinvio alla disciplina dell'udienza da tenersi con modalità dello scambio note scritte, introdotta per il divorzio su domanda congiunta (applicabile in quanto compatibile non essendo previsto per tali procedimenti il tentativo di conciliazione).

Per lo svolgimento dell'udienza con modalità di trattazione da remoto, muovendo dalla disciplina dettata nel periodo dell'emergenza pandemica, si ritiene opportuno adattarla alla rilevante mobilità che caratterizza l'attuale società. In particolare, riproducendo positive esperienze realizzate in alcuni tribunali nelle prime fasi della emergenza pandemica, e trasfuse in protocolli locali, è previsto che anche il difensore e la parte dallo stesso assistita non siano obbligati a collegarsi dal medesimo luogo. Il difensore nell'esercizio del proprio mandato difensivo potrà, infatti, scegliere se il proprio assistito possa collegarsi da luogo diverso ovvero dallo stesso luogo da cui si collega il difensore, ciò al fine di agevolare lo svolgimento dell'udienza anche in quelle ipotesi in cui la parte si trovi in luogo diverso da quello in cui si trova il difensore, senza imporre alla parte o al di lui difensore spostamenti al solo fine di presenziare

all'udienza da remoto, con sostanziale vanificazione dei benefici connessi all'utilizzazione di modalità telematiche di collegamento. Il giudice, solo previa autorizzazione del presidente del tribunale o di suo delegato, motivata con giustificati motivi, potrà partecipare all'udienza da remoto anche da luogo diverso dall'ufficio giudiziario. La disposizione è dettata al fine di permettere la tenuta dell'udienza in ipotesi, quali situazioni di difficoltà di salute del magistrato, di tutela della genitorialità in presenza di magistrati con prole inferiore ai tre anni di età (per i quali le circolari del Consiglio superiore della magistratura prevedono l'adozione di misure specifiche) ovvero di difficoltà logistiche (si pensi ai tribunali nei quali i magistrati condividono le medesime stanze di udienza). In presenza di queste situazioni non sarebbe possibile la rapida fissazione dell'udienza da remoto se la stessa dovesse tenersi nell'ufficio giudiziario.

E' prevista la possibilità di disporre udienza in collegamento da remoto anche per assumere informazioni presso la Pubblica Amministrazione, ciò per permettere la partecipazione all'udienza di rappresentanti della Pubblica Amministrazione evitando spostamenti con conseguente risparmio di tempo per tali operatori e più rapida fissazione dell'udienza che non dovrà essere conciliata con le esigenze di servizio dei responsabili degli uffici pubblici da escutere (si pensi tra tutte alle ipotesi in cui si renda necessaria l'escussione di rappresentanti dei servizi socio-assistenziali, ovvero degli ufficiali dello Stato civile).

Si prevede l'introduzione di una nuova disposizione per consentire l'escussione dei testimoni o il loro confronto da remoto. L'escussione dei testimoni richiede che venga assicurata la loro certa identificazione personale e la "neutralità" del luogo in cui il teste si trova se diverso da quello in cui si svolge l'udienza; è quindi prevista la possibilità che il giudice possa disporre l'escussione dei testimoni (anche per eventuali confronto) con modalità da remoto da postazione telematica costituita presso il tribunale del luogo di domicilio o di residenza dello stesso, con la necessaria presenza di un cancelliere che potrà identificare il teste e curare la regolarità del collegamento da remoto. Per questo verrà costituita presso ogni tribunale una postazione che consenta tale modalità di trattazione dell'udienza fissata per l'escussione dei testi ovvero per il confronto.

Nelle norme sono indicate modalità procedurali per lo svolgimento delle udienze con scambio note scritte e da remoto, prevedendo che sia il giudice d'ufficio o su richiesta di parte a disporre la diversa modalità di trattazione dell'udienza, con possibilità per le parti di chiedere la trattazione in presenza.

Riproducendo una disposizione che ha avuto diffusione e positiva applicazione nel periodo della emergenza pandemica, è prevista la possibilità che, qualora l'udienza per la nomina del consulente tecnico d'ufficio si svolga con modalità di trattazione scritta, il consulente possa rendere il previsto impegno, di cui all'articolo 193 c.p.c., con il deposito di nota scritta con firma telematica. Intervenendo sulla norma che disciplina il c.d. giuramento del consulente, appare opportuno superare la nozione di giuramento inserendo la nozione di impegno, conformemente a quanto previsto dall'articolo 251 c.p.c. a seguito della sentenza n. 149/1995 della Corte costituzionale.

In considerazione dello sviluppo dei sistemi telematici appare opportuno estendere, in via generale, la disposizione allo stato prevista per il solo rito del lavoro che prevede la sostituzione della verbalizzazione con la registrazione audio ovvero audio-video dell'udienza, con introduzione di norma generale (dopo il secondo comma dell'articolo 126 c.p.c., con abrogazione della norma prevista per il solo rito del lavoro all'articolo 422 c.p.c.). Al fine di evitare abusive registrazioni dell'udienza non autorizzate dal giudice è previsto espresso divieto in tal senso; in caso di violazione del divieto il giudice potrà condannare al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.500 euro.

Dall'introduzione delle nuove modalità di trattazione dell'udienza discende la necessità di apportare modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono quindi previste disposizioni per:

- armonizzare le disposizioni esistenti con le nuove disposizioni in materia di svolgimento delle udienze;

- introdurre nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio, una previsione che, modellata su quella dettata per il periodo di emergenza epidemiologica, consenta di assumere le deliberazioni collegiali mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia. Tale previsione, inserita negli articoli 113 e 138 delle disposizioni di attuazione, è destinata ad operare sia per il giudizio di merito che per quello di cassazione;
- prevedere che i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento delle udienze da remoto, di cui alle nuove disposizioni previste negli articoli *128-ter* e *128-quater* c.p.c., nonché le modalità di registrazione audio video dell'udienza, siano individuate e regolate con provvedimenti del Ministero della giustizia, con espresso divieto di procedere a registrazioni non autorizzate;
- disporre che il giudice, acquisito il consenso delle parti, possa autorizzare anche il consulente tecnico d'ufficio a tenere gli incontri peritali con l'uso di collegamenti da remoto.

Le ulteriori modifiche normative proposte sono finalizzate ad allineare le disposizioni codicistiche e delle leggi speciali alle nuove disposizioni.

Di particolare rilevanza le norme che, mutuando buone prassi adottate nel corso della emergenza pandemica, permettono di eseguire con modalità di collegamento da remoto l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando e della persona per la quale sia richiesta la nomina dell'amministratore di sostegno. *Ratio* delle disposizioni è quella di velocizzare i procedimenti che hanno per oggetto la tutela di adulti vulnerabili, consentendo il collegamento da remoto per il loro esame da parte del giudice, ovviando alle difficoltà organizzative che si presentano nei frequenti casi di impossibilità o di difficoltà di movimento di soggetti fragili, per garantire una più efficace risposta di giustizia ed una maggiore vicinanza all'utenza.

Norma di legge delega

Articolo 12

(Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni per i procedimenti civili, dirette a rendere i predetti procedimenti più celeri ed efficienti, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

g-bis) nello svolgimento delle udienze civili prevedere che il giudice, d'ufficio o su richiesta di almeno una delle parti da depositare entro un congruo termine:

1) possa disporre lo svolgimento dell'udienza che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, ovvero in ogni procedimento non contenzioso, con scambio note scritte contenenti istanze e conclusioni, indicando termini e modalità che assicurano il rispetto del contraddittorio; in presenza di richiesta anche di una sola parte di istanza di trattazione orale, il giudice fisserà udienza in presenza. Le parti, qualora tutte costituite, potranno chiedere congiuntamente lo svolgimento anche della udienza di prima comparizione con scambio note scritte;

2) possa disporre nei procedimenti, instaurati su istanza congiunta delle parti, di separazione consensuale, di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio e in tutti i procedimenti nei quali si applica il rito camerale lo svolgimento dell'udienza con deposito di note scritte, prevedendo il deposito con le note di udienza di dichiarazione sottoscritta da ciascuna parte contenente: rinuncia alla partecipazione all'udienza; conferma delle conclusioni del ricorso e della volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte; descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali al netto degli oneri;

3) possa disporre che il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, avvenga con dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale da depositare nel fascicolo;

4) possa disporre lo svolgimento dell'udienza che richieda la partecipazione delle parti, dei difensori, del pubblico ministero, degli ausiliari, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia; il difensore della parte potrà comunicare al giudice la partecipazione all'udienza da remoto della parte dallo stesso assistita o dalla medesima postazione da cui si collega il difensore ovvero da postazione diversa; lo svolgimento dell'udienza dovrà avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. Con le medesime modalità potranno essere svolte udienze per l'assunzione di informazioni presso la Pubblica Amministrazione. Il giudice, in presenza di giustificati motivi e previa autorizzazione del presidente del tribunale o di suo delegato potrà partecipare all'udienza, con collegamento da remoto, anche da luogo diverso dall'ufficio giudiziario; in presenza di richiesta anche di una sola parte di

5) istanza di trattazione orale, il giudice fisserà udienza in presenza. Le parti, qualora tutte costituite, potranno chiedere congiuntamente lo svolgimento anche della udienza di prima comparizione con collegamento da remoto;

6) possa disporre che le udienze per l'esame dell'interdicendo, inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno si svolga con modalità di collegamento da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia;

7) possa disporre che lo svolgimento dell'udienza per l'escussione dei testimoni e per il confronto, si tenga nel tribunale del luogo di residenza della persona da escutere alla presenza di un cancelliere che provvederà alla identificazione e ad assicurare il collegamento audiovisivo a distanza con le postazioni del giudice e delle parti. Con provvedimenti del Ministero della giustizia saranno realizzante in ogni tribunale postazioni per effettuare i collegamenti da remoto;

8) possa disporre la audio ovvero la audio video registrazione delle udienze in luogo della verbalizzazione mediante modalità individuate e regolate con provvedimento del Ministero della giustizia; con divieto per le parti, il pubblico ministero e gli ausiliari di procedere a registrazioni, con irrogazione di pena pecuniaria, da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.500 euro in caso di violazione del divieto;

9) *g-ter*) prevedere che le deliberazioni collegiali nei procedimenti civili, comprese le deliberazioni collegiali della Corte di cassazione nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio, possano essere assunte mediante collegamenti da remoto, da individuare e regolare con provvedimento del Ministero della giustizia, stabilendo che il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio.

ARTICOLATO

All'articolo 126 del codice di procedura civile dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

“Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione con la registrazione audio ovvero audio-video dell'udienza.

E' vietata, alle parti e agli ausiliari del giudice, la registrazione audio o audio-video dell'udienza; in caso di violazione del divieto il giudice può condannare al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.500 euro.”.

Dopo l'articolo 128 sono aggiunti i seguenti articoli: “Articolo 128-bis
(*Udienza con scambio note scritte*)

Nelle udienze, diverse da quella di prima comparizione delle parti, nelle quali non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, e in ogni udienza nei procedimenti non contenziosi, il giudice, d'ufficio o su richiesta di almeno una delle parti, da depositare entro trenta giorni prima della data dell'udienza, può disporre che la stessa sia tenuta con deposito di sintetiche note scritte, contenenti istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti, almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza, che la stessa si terrà con scambio di note scritte, assegnando alle parti termine non inferiore a cinque giorni per il deposito delle stesse.

In caso di tempestiva costituzione di tutte le parti, con istanza presentata dai difensori di ogni parte, entro il termine previsto per la costituzione, può essere richiesto che l'udienza di prima comparizione sia tenuta con deposito di sintetiche note scritte. Il giudice, in caso di accoglimento dell'istanza, comunica alle parti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa si terrà con scambio di note scritte, assegnando alle parti termine non inferiore a cinque giorni per il deposito delle stesse.

Il giudice all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, ovvero al momento della predisposizione del calendario del processo, può disporre che le successive udienze si svolgano secondo le modalità di cui al primo comma.

Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale in presenza entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma, ovvero, nel caso di cui al terzo comma, entro trenta giorni prima della successiva udienza; il giudice ricevuta l'istanza fissa l'udienza di trattazione orale.

Quando nessuna delle parti effettua il deposito telematico delle note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181.

Articolo 128-ter

(Udienza con collegamento da remoto)

Nelle udienze, diverse da quella di prima comparizione delle parti, il giudice d'ufficio o su richiesta di almeno una delle parti, da depositare entro trenta giorni dalla data dell'udienza, può disporre lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza.

In caso di tempestiva costituzione di tutte le parti, con istanza presentata dai difensori di ogni parte, entro il termine previsto per la costituzione, può essere richiesto che l'udienza di prima comparizione sia tenuta con collegamento da remoto. Il giudice, in caso di accoglimento dell'istanza, comunica alle parti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa si terrà con collegamento da remoto.

Il giudice all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, ovvero al momento della predisposizione del calendario del processo, può disporre che le successive udienze si svolgano secondo le modalità di cui al primo comma.

Ciascun difensore comunica al giudice la partecipazione della parte assistita all'udienza da remoto, o dalla medesima postazione da cui si collega il difensore ovvero da postazione diversa.

Il giudice assicura lo svolgimento dell'udienza con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, del pubblico ministero e degli ausiliari.

Il giudice, previa autorizzazione del presidente del tribunale o di suo delegato, in presenza di giustificati motivi, può partecipare all'udienza anche da luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale in presenza entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma, ovvero, nel caso di cui al terzo comma, entro trenta giorni prima della successiva udienza; il giudice ricevuta l'istanza fissa l'udienza di trattazione orale.

Fermo quanto previsto dall'articolo 213, con le medesime modalità potranno essere svolte udienze per assumere informazioni presso la Pubblica Amministrazione.

Art. 128-quater

(Udienza con collegamento da remoto di escussione testimoni)

Il giudice, d'ufficio o su richiesta di almeno una delle parti, da formulare al momento delle istanze istruttorie, può disporre lo svolgimento dell'udienza per l'escussione dei testimoni, e per il confronto, con collegamento da remoto con il tribunale del luogo di residenza della persona da escutere.

L'udienza si tiene alla presenza del cancelliere del tribunale di cui al primo comma, che provvede alla identificazione della persona da escutere, ad assicurare il collegamento audiovisivo a distanza con le postazioni del giudice, delle parti, del pubblico ministero, a curare lo svolgimento dell'udienza nel luogo dell'escussione.

Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale in presenza entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma; il giudice provvede sull'istanza entro i successivi cinque giorni con decreto.”.

All'articolo 193 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- nella rubrica le parole “il giuramento” sono sostituite con le parole “l'impegno”;
- al primo comma le parole “il giuramento” sono sostituite con le parole “l'impegno”;
- al primo comma è aggiunto il seguente:

“Il giudice quando l'udienza di nomina del consulente tecnico si svolge con modalità di scambio note scritte di cui all'articolo 128 *bis*, prevede che l'impegno di cui al comma precedente è reso con dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, depositata nel fascicolo, almeno cinque giorni prima dell'udienza medesima.”.

L'articolo 422 del codice di procedura civile è abrogato.

All'articolo 711 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“Il presidente può disporre che l'udienza sia tenuta con il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 128-bis; con le note di udienza ciascuna parte deposita dichiarazione, sottoscritta dalla stessa parte, contenente: rinuncia alla partecipazione all'udienza; conferma delle conclusioni del ricorso e della volontà di non volersi riconciliare con l'altro coniuge; descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali al netto degli oneri.”.

All'articolo 715 del codice di procedura civile al primo comma è aggiunto il seguente:

“Il giudice può procedere all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando disponendo lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza ai sensi dell'articolo 128-ter, indicando nel decreto che dispone l'esame le modalità di svolgimento dell'udienza e di identificazione della persona da esaminare, qualora non costituita.”.

All'articolo 738 del codice di procedura civile dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:

“Il presidente può disporre che l'udienza sia tenuta con il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 128-bis; quando sono formulate domande di contenuto patrimoniale può richiedere che ciascuna parte depositi, con le note d'udienza, dichiarazione sottoscritta dalla stessa parte contenente descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali al netto degli oneri.”.

All'articolo 407 del codice civile, secondo comma, dopo le parole “e delle richieste di questa” sono aggiunte le seguenti:

“; può procedere all’esame della persona disponendo lo svolgimento dell’udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza ai sensi dell’articolo 128-ter del codice di procedura civile, indicando nel decreto che dispone l’esame le modalità di svolgimento dell’udienza e di identificazione della persona da esaminare, qualora non costituita.”.

Alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all’articolo 4 al comma 16, è aggiunto il seguente periodo:

“Il presidente del tribunale può disporre che l’udienza sia tenuta con deposito di note scritte ai sensi dell’articolo 128-bis del codice di procedura civile; con le note di udienza ciascuna parte deposita dichiarazione sottoscritta dalla stessa parte contenente: rinuncia alla partecipazione all’udienza; conferma delle conclusioni del ricorso e della volontà di non volersi riconciliare con l’altro coniuge; descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali al netto degli oneri.”;

- all’articolo 9 al primo comma sono aggiunte le seguenti parole:

“In caso di istanza congiunta si applica, l’ultimo periodo del comma 16, dell’articolo 4, in quanto compatibile.”.

Al regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368 sono apportate le seguenti modificazioni:

- all’articolo 84 è aggiunto il seguente comma:

“I collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento delle udienze con collegamento da remoto di cui agli articoli 128-ter e 128-quater del codice di procedura civile e le modalità di registrazione audio video dell’udienza di cui all’articolo 126 sono individuati e regolati con provvedimenti del Ministero della giustizia.”;

- all’articolo 90 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“Il giudice, acquisito il consenso dei difensori delle parti, può autorizzare il consulente tecnico a compiere gli incontri peritali con l’utilizzo di modalità di collegamento audio-video da remoto.”;

- all’articolo 113 è aggiunto il seguente comma:

“La camera di consiglio può svolgersi, su disposizione del presidente del Collegio, con collegamenti audiovisivi da remoto individuati e regolati con provvedimenti del Ministero della giustizia; il luogo da cui si collegano i giudici è considerato camera di consiglio.”;

- dopo l’articolo 137 è inserito il seguente:

Articolo 138

(Procedimento in camera di consiglio)

Nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio, le deliberazioni collegiali della Corte di cassazione possono essere assunte, su disposizione del presidente del collegio, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i giudici della Corte è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.”.

8. Principio di sinteticità

All’obiettivo di rendere più celere ed efficiente lo svolgimento dell’attività processuale risponde anche la prevista introduzione nel codice di procedura civile e con portata generale del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali di parte e dei provvedimenti giudiziari. Peraltro, si è ritenuto opportuno, anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale e costituzionale interna, inserire nella legge delega la previsione secondo cui, per quanto riguarda gli atti di parte, la violazione di tale principio non possa comportare sanzioni di invalidità o di

inammissibilità dell'atto, ma possa essere presa in considerazione dal giudice solo ai fini della liquidazione delle spese giudiziali.

NORMA DI LEGGE DELEGA

Articolo 12

(Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni per i procedimenti civili, dirette a rendere i predetti procedimenti più celeri ed efficienti, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

g-quater) prevedere l'introduzione, in via generale, del principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice e, con riferimento alla sua applicazione agli atti di parte, prevedere che la sua violazione:

- 1) non comporti sanzioni di invalidità o di inammissibilità degli stessi;
- 2) rilevi ai fini della liquidazione delle spese giudiziali;

IV. PROPOSTE IN MATERIA DI RITO DEL LAVORO,

RELAZIONE ILLUSTRATIVA Rito del lavoro

I principi di delega relativi al processo del lavoro e ai procedimenti di impugnazione dei licenziamenti sono funzionali, da una parte, ad accrescere le possibilità conciliative delle controversie sottoposte a tale disciplina processuale e, dall'altra parte, a superare alcune discrasie normative che emergono in questo settore del contenzioso civile, di particolare rilevanza per la vita delle imprese.

Anzitutto, la delega riguarda la possibilità che la conciliazione di cui all'attuale articolo 411, primo comma, c.p.c. sia esperibile anche direttamente fra le parti assistite ciascuna da un avvocato e che anche nelle materie di cui all'articolo 409 c.p.c. sia utilizzabile in via generalizzata lo strumento della misura coercitiva già previsto per tutte le altre controversie civili, ad esclusione di quelle che abbiano ad oggetto il pagamento di somme di denaro.

Dall'altra parte, la delega è finalizzata al superamento dell'attuale previsione di un duplice rito nella materia dei licenziamenti del lavoratore dipendente: il primo, disciplinato dall'articolo 1, commi 48 ss., della legge 12 giugno 2012, n. 92, per i lavoratori assunti fino al 7 marzo 2015; il secondo, ossia il rito del lavoro, di cui agli articoli 409 ss. c.p.c., per i lavoratori assunti dopo quella data. Con il principio di delega in oggetto si stabilisce che il solo rito applicabile per queste controversie sia il processo del lavoro, con la previsione, tuttavia, di una corsia preferenziale. Ciò contribuirà, da un lato, a semplificare ed a chiarire il quadro normativo della disciplina processuale nella materia dei licenziamenti, superando la scelta attuale - peraltro di dubbia compatibilità con il principio di ragionevolezza - di prevedere discipline processuali molto diverse fra loro sulla base del solo elemento formale dell'assunzione del lavoratore interessato dal licenziamento avvenuta in date differenti; dall'altro lato, a superare le difficoltà interpretative e applicative che ha fatto emergere l'articolo 1, commi 48 ss., della legge 12 giugno 2012, n. 92, fin dalla sua introduzione, con inevitabili ricadute per i rapporti fra datore di lavoro e lavoratore.

D'altro canto, la previsione di un unico rito per le controversie in materia di licenziamenti

determinerà anche il superamento delle difficoltà a trattare unitariamente le controversie che riguardino lavoratori assunti in tempi diversi, con inevitabili ricadute sia sull'economia processuale, sia sulle possibilità di successo delle eventuali proposte conciliative.

Per il resto la delega è diretta a rimediare ad altrettante situazioni d'incertezza interpretativa e applicativa che permangono nei casi in cui i licenziamenti vengano impugnati per motivi di discriminazione o da parte del lavoratore che sia anche socio della cooperativa.

Articolo 7

(Processo del lavoro e procedimenti di impugnazione dei licenziamenti)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, con riferimento al processo del lavoro il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la conciliazione di cui all'articolo 411, primo comma, del codice di procedura civile sia esperibile anche direttamente fra le parti assistite ciascuna da un difensore e che il relativo verbale di raggiunta conciliazione sia reso esecutivo con le medesime modalità ivi previste;

b) prevedere che le misure coercitive di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile siano pronunciabili anche con riferimento alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile;

c) prevedere l'unificazione dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) stabilire l'applicabilità della disciplina vigente a tutte le impugnazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, con conseguente superamento dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, commi da 47 a 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

2) stabilire altresì il carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento e dettare l'opportuna disciplina transitoria;

3) stabilire che alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'efficacia o la legittimità dei licenziamenti ed ove sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro siano riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice e prevedere che i dirigenti degli uffici giudiziari vigilino sull'osservanza di tale disposizione;

4) prevedere che le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui venga a cessare, con il rapporto di lavoro, quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del Codice di procedura civile;

prevedere che le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. La proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.